



C.F. - P. IVA 03051890832

## **DISCIPLINARE DI GARA**

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 44 e 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, PER  
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO E SERVIZI TECNICI DI  
INGEGNERIA E ARCHITETTURA, PER LA *“REALIZZAZIONE DEL NUOVO PRONTO  
SOCCORSO OSTETRICO, DEL BLOCCO PARTO E DEGLI AMBULATORI AL PIANO ZERO  
DEL PADIGLIONE NI DELL’A.O.U. DI MESSINA”*

## INDICE

1.	PIATTAFORMA TELEMATICA	Pag. 4
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	Pag. 6
3.	OGGETTO DELL'APPALTO – IMPORTO – FINANZIAMENTO.	Pag. 8
4.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.	Pag. 11
5.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	Pag. 13
6.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	Pag. 14
7.	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA	Pag. 16
8.	REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE	Pag. 17
9.	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	Pag. 18
10.	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	Pag. 19
11.	AVVALIMENTO	Pag. 20
12.	SUBAPPALTO	Pag. 21
13.	GARANZIA PROVVISORIA	Pag. 21
14.	SOPRALLUOGO	Pag. 23
15.	CONTRIBUZIONE A FAVORE ANAC	Pag. 24
16.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.	Pag. 24
17.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	Pag. 27
18.	OFFERTA TECNICA	Pag. 34
19.	OFFERTA ECONOMICA	Pag. 35

20.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	Pag. 37
21.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	Pag. 42
22.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA ED INVERSIONE PROCEDIMENTALE	Pag. 42
23.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	Pag. 42
24.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	Pag. 43
25.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	Pag. 44
26.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	Pag. 44
27.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	Pag. 45
28.	CODICE DI COMPORTAMENTO	Pag. 45
29.	ACCESSO AGLI ATTI	Pag. 46
30.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	Pag. 46
31.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Pag. 46

## PREMESSA.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. ....del ..... questa Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino (C.F. P.I.: 03051890832) con sede in Messina Via Consolare Valeria 1, ha deliberato l'indizione della: procedura aperta, ai sensi degli artt. 44 e 71 del d. lgs. n. 36/2023, per l'affidamento di lavori in appalto integrato e servizi tecnici di ingegneria e architettura, per la "Realizzazione del nuovo Pronto Soccorso Ostetrico, del Blocco Parto e degli Ambulatori al Piano zero del Padiglione NI dell'A.O.U. di Messina" finanziati dal "Piano di investimenti ex Art. 20 L. 67/88 – Accordo di Programma relativo all'Addendum Stralcio di cui al D.A. n. 369 del 29/04/2020".

Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: ore 18.00 del giorno 20.09.2024

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica "Appalti e Contratti" di Maggioli s.p.a. accessibile all'indirizzo: <https://policlinicomessina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento prevista è pari a n. 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è MESSINA, presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino. Codice Nuts ITG13.

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA.

### **1.1 La piattaforma telematica di negoziazione**

L'utilizzo della Piattaforma "Appalti e Contratti" comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Manuale del Portale Appalti della Azienda Policlinico di Messina", reperibile all'indirizzo: <https://policlinicomessinaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> alla sezione istruzioni e manuali.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle

predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## **1.2 Dotazioni tecniche**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato *"Manuale del Portale Appalti della Azienda Policlinico di Messina"*, reperibile all'indirizzo: [https://policlinicomessina-appalti.maggiolcloud.it/Portale Appalti/it/homepage.wp](https://policlinicomessina-appalti.maggiolcloud.it/Portale%20Appalti/it/homepage.wp) alla sezione istruzioni e manuali, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
  - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **1.3 Identificazione**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate all'Help Desk al n. 090 9018174.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

### **2.1 Documenti di gara**

- a) DELIBERA APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DEL PFTE
- b) DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA PROGETTAZIONE
- c) BANDO DI GARA
- d) DISCIPLINARE DI GARA
- e) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- f) SCHEMA DI CONTRATTO
- g) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
- h) D.G.U.E.
- i) PATTO DI INTEGRITA'
- j) MODELLO OFFERTA DI DETTAGLIO
- k) PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
  - A.0 - ELENCO ALLEGATI ED ELABORATI GRAFICI
  - A.1 - RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA
  - A.3 - CRONOPROGRAMMA

- A.4 - PRIME INDICAZIONI SICUREZZA
- A.5 - PLANIMETRIA GENERALE – AEROFOTOGRAMMETRIA
- A.6 - STRALCIO PRG – STRALCIO CATASTALE
- A.7 - ELABORATO DI PREVISIONE PROGETTUALE
- A.8 - CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

Il bando e tutta la documentazione di gara sono disponibili all'indirizzo <https://policlinicomessina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

## 2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il 03.09.2024 in via telematica attraverso la sezione della piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma della procedura di gara alla sezione “Comunicazioni”. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## 2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i

subappaltatori indicati.

### **3. OGGETTO DELL'APPALTO – IMPORTO – FINANZIAMENTO.**

**Oggetto:** La presente procedura ha per oggetto l'affidamento di lavori in appalto integrato e servizi tecnici di ingegneria e architettura, per la “*Realizzazione del nuovo Pronto Soccorso Ostetrico, del Blocco Parto e degli Ambulatori al Piano zero del Padiglione NI dell'A.O.U. di Messina*” – CUP H42C21001130002 - CIG .....

CPV 45215100-8 Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari

L'appalto è in unico lotto, tenuto conto che l'affidamento è diretto alla compiuta realizzazione dell'opera, la cui frammentazione in lotti non consentirebbe una distinta autonomia e funzionalità degli stessi. I lavori si riferiscono, infatti, ad un progetto caratterizzato da interventi funzionalmente e localmente interconnessi la cui unitarietà favorisce meglio i tempi di realizzazione degli stessi, con inevitabili ricadute positive sul fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione dell'appalto.

La validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica è avvenuta in data 19.07.2023.

**Importo complessivo:** € 5.367.263,14 oltre IVA e oneri previdenziali.

Il suddetto importo è così ripartito:

- € 138.965,64 per il servizio tecnico di ingegneria e architettura relativo alla progettazione esecutiva, non soggetti a ribasso;
- € 5.228.297,50 per l'esecuzione dei lavori, di cui:
  - € 370.000,00 per Forniture per sala convertibile, soggetti a ribasso d'asta;
  - € 1.641.685,42 per i costi della manodopera, soggetti a ribasso d'asta;
  - € 71.797,50 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

CATEGORIE	IMPORTO LAVORI	INCIDENZA LAVORI	COSTO MANODOPERA	INCIDENZA MANODOPERA
OG1	€ 2.875.563,63	55,00%	€ 1.006.447,27	35,00%
OG11	€ 2.352.733,88	45,00%	€ 635.238,15	27,00%
TOTALE	€ 5.228.297,50	100,00%	€ 1.641.685,42	

**Importo assoggettato a ribasso d'asta: € 5.156.500,00.**

**L'importo a base di gara è al netto d'IVA.**

Si precisa, in particolare che:

- in virtù di quanto previsto dalla L. 49/2023 sull'equo compenso, il corrispettivo per i servizi tecnici di Progettazione esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione non è soggetto a ribasso.

Il corrispettivo per i servizi tecnici di Progettazione esecutiva è stato calcolato, ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: D.M. 17.06.2016) aggiornato al D. Lgs. 36/2013 e relativo All. I.13; gli oneri per la sicurezza sono stati stimati pari a



€ 0,00 in quanto trattasi di prestazioni intellettuali;

. con riferimento ai costi della manodopera, si richiama quanto disposto con Delibera ANAC n. 510 del 8 novembre 2023, secondo cui *“L’art. 41, comma 14, del Codice dei contratti pubblici deve essere letto alla luce di un inquadramento sistematico, tale per cui la stazione appaltante indica nel bando di gara un importo unico comprensivo dei costi stimati della manodopera, l’operatore economico presenta l’offerta con il relativo ribasso, avendo cura di non ribassare i costi della manodopera a meno che il ribasso su questi ultimi non sia riferibile ad una sua più efficiente organizzazione aziendale, fermo restando l’indicazione separata, in offerta, dei medesimi e il rispetto dei minimi inderogabili stabiliti da legge o dai contratti collettivi”*. Tale massima è stata confermata anche con successiva Delibera ANAC n. 528 del 15 novembre 2023, secondo cui *“La lettura sistematica della prima parte dell’articolo 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale i costi della manodopera sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, e della seconda parte della norma, che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell’importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l’importo contrattuale”*.

Pertanto, i costi della manodopera sopra indicati sono soggetti a ribasso d’asta, essendo concesso all’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, nel rispetto, comunque, dei trattamenti salariali minimi stabiliti dalla normativa vigente;

Ai sensi dell’art.11, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023, al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato. Le medesime tutele normative ed economiche dovranno essere garantite ai lavoratori in subappalto.

- gli oneri della sicurezza sopra individuati non sono soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023.

- Sono compresi nell’appalto tutti i servizi, i lavori, le forniture e le provviste necessarie per dare l’opera compiuta e conforme alle condizioni stabilite nel capitolato speciale d’appalto con le caratteristiche tecniche qualitative e quantitative previste dalla progettazione.

L’importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni indicate nella documentazione di gara e delle ulteriori prestazioni offerte dal concorrente in sede di gara.

Ai sensi dell’art. 210 comma 2 terzo capoverso del D. Lgs. 36/2023, atteso che il PFTE è stato verificato ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016, validato ed approvato, i relativi aspetti progettuali non possono essere oggetto di riserva da parte dell’Appaltatore.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, ai sensi dall’art. 57, comma 2, del D. Lgs. n.36/2023, la redazione della progettazione esecutiva e, di conseguenza, l’esecuzione dei lavori, dovranno conformarsi al Decreto del

Ministero della Transizione Ecologica 23.6.2022 (G.U. Serie Generale n.183 del 6.8.2022).

**Finanziamento:** Piano di investimenti *ex* Art. 20 L. 67/88 – Accordo di Programma relativo all'Addendum Stralcio di cui al D.A. n. 369 del 29/04/2020.

### Durata

La durata dell'appalto è così stabilita:

- per la progettazione esecutiva: **massimo giorni 90 (novanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto o, nel caso di esecuzione anticipata per motivi di urgenza, ai sensi dell'art.17, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, dalla data del relativo verbale di avvio in via d'urgenza e sotto riserva di legge delle prestazioni;
- per l'esecuzione dei lavori: **massimo giorni 720 (settecentoventi)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La durata massima dell'appalto è stabilita in **810 (ottocentodieci) giorni** naturali e consecutivi, distinti nelle singole fasi come sopra individuate.

### **3.2 Revisione dei prezzi**

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

La revisione dei prezzi sarà oggetto di modifica del contratto nei limiti di cui all'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i..

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

1. desumendoli dai prezzi di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;
2. ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può **ingiungergli** l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti

utilizzano:

1. nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
2. le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
3. le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

#### **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, in una delle forme di seguito indicate:

##### **a. Raggruppamento tra il concorrente in possesso dei requisiti per la sola esecuzione dei lavori e il progettista.**

L'impresa, in possesso dei requisiti per effettuare la parte di appalto relativa ai lavori, presenta offerta in raggruppamento con un soggetto di cui all'art. 66 comma 1 del Codice. Il progettista raggruppato potrà ricorrere all'avvalimento;

##### **b. Concorrente in possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori e l'indicazione di un progettista.**

L'impresa presenta offerta indicando in sede di domanda di partecipazione il progettista, così come individuato dall'art. 66 del Codice. Il progettista sarà incaricato mediante sottoscrizione formale di apposito Accordo di collaborazione e non potrà ricorrere all'avvalimento;

##### **c. Concorrente in possesso dei requisiti per eseguire sia le prestazioni di progettazione sia quelle dei lavori.**

L'impresa presenta offerta per sé ed effettua direttamente la progettazione esecutiva.

Il medesimo Progettista indicato potrà partecipare con più concorrenti salvo l'onere di dimostrare, in contraddittorio con la SA, la non ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lett. d) del Codice e che la partecipazione plurima non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Non è necessario costituire un raggruppamento tra i Progettisti Indicati.

#### **4.1 Condizioni di partecipazione dell'esecutore dell'opera.**

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'art. 65 e dell'art. 1, lett. l) dell'Allegato I.I al Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione

appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro sette giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a). nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b). nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c). nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d). L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 4.2 Cooptazione

È ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell'art. 68, comma 12, del Codice.

## 4.3 Condizioni di partecipazione del Progettista

Ai sensi dell'art. 44, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, l'impresa concorrente sprovvista dell'attestazione S.O.A. per le prestazioni di progettazione, ovvero, nel caso in cui, pur in possesso di attestazione S.O.A. anche per le attività di progettazione, non intenda partecipare alla procedura di che trattasi mediante il proprio staff tecnico, potrà partecipare alla presente procedura associando o indicando, a pena di esclusione, uno dei soggetti di cui all'art. 66 del Codice.

## **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico

adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

### **6.1. Requisiti di idoneità professionale**

#### **6.1.1 Requisiti di idoneità professionale – Lavori**

a) L'operatore economico deve possedere l'iscrizione alla **CCIAA** (Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura) per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente di altro Stato Membro non residente in Italia dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 100, comma 3, del Codice, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11;

#### **6.1.2 Requisiti di idoneità professionale – Servizi tecnici**

**b) Requisiti di cui alla Parte V dell'Allegato II.12 del Codice, per l'attività di progettazione;**

c) *(per tutte le tipologie di società e per i consorzi)* **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per un'attività pertinente con quelle oggetto della presente procedura di gara.

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

d) Ai fini dell'espletamento dell'incarico di progettazione, è richiesta almeno una struttura minima che assicuri le seguenti professionalità/ruoli/funzioni:

- n. 1 ingegnere, con laurea in ingegneria civile, abilitati all'esercizio della professione, iscritti ai relativi Albi professionali in conformità con le norme vigenti, con esperienza specifica, maturata nel campo della progettazione strutturale, edile, ed impiantistica nonché in quello della progettazione di Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria;

- n. 1 ingegnere, con laurea in ingegneria impiantistica, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti, con esperienza specifica, maturata nel campo della progettazione di impianti elettrici, idrici, antincendio, e di condizionamento, di Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria;

- n. 2 ingegnere / architetto / geometra / perito edile, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti, con comprovata esperienza nei settori edili ed impiantistico.

Si precisa che per i professionisti che non abbiano conseguito la laurea in Ingegneria Civile o Edile prima della riforma di cui al DPR 328/2001 in luogo della laurea in Ingegneria Civile o Edile è richiesta di essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Sezione A, Settore Ingegneria Civile e Ambientale.

Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico/soggetto incaricato della progettazione partecipante alla gara e i professionisti della struttura operativa minima e/o del

gruppo di lavoro che potranno parteciparvi nelle seguenti forme:

- componenti di un eventuale RT;
- associati di un'associazione temporanea di professionisti;
- in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detengano con quest'ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata; Dipendente o di collaboratore coordinato e continuativo su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati alla Parte V dell'Allegato II.12 del Codice.

Premesso che non è necessaria la costituzione di un raggruppamento tra i progettisti indicati, ove si dovesse comunque procedere in tal senso, si rammenta che per i raggruppamenti temporanei previsti dall'art. 66 comma 1, lett f) del Codice devono prevedere, a pena di esclusione ai sensi dell'all'art 39 dell'Allegato II.12, in qualità di progettista la presenza di almeno un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Per ciascuno dei membri della struttura di lavoro devono essere specificati:

- il ruolo ricoperto all'interno del gruppo di lavoro;
- le generalità complete (nome e cognome);
- la qualifica professionale (Ing., Arch, Geom., ecc...)
- gli estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale e la data della predetta iscrizione. Per il giovane professionista (se presente) anche la data di abilitazione;
- gli ulteriori requisiti di idoneità;
- il rapporto giuridico o contrattuale con il concorrente (libero professionista, titolare, socio, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo, collaboratore a progetto, ecc.).

## **7. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA.**

### **7.1 Requisiti di capacità economica finanziaria - Lavori**

e) L'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, rilasciata da organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzato, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria generale e in tutte le categorie specializzate di cui si compone l'opera, con le rispettive classifiche.

Ai sensi dell'art. 18, comma 21, dell'Allegato II.12 al Codice, l'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori nelle categorie OS3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.



Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, co. 2, dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Si rappresenta inoltre che nel caso di imprese raggruppate o consorziate l'incremento di cui all'art. 2 dell'Allegato II.12 del Codice, ai sensi della citata disposizione, si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che la stessa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

## **7.2 Requisiti di capacità economica – Servizi tecnici**

**f) Fatturato globale** per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando **per un importo pari ad € 277.931,28 corrispondente al doppio dell'importo dei servizi oggetto di affidamento.**

Tale requisito è richiesto al fine di provare l'affidabilità dei partecipanti alla gara, tenuto conto della rilevanza, della natura e del valore dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazioni di professionisti mediante il Modello Unico o Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da **meno di tre anni**, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Detto fatturato dovrà essere indicato nel DGUE, nell'apposita sezione, suddiviso per ciascuno dei tre anni di riferimento.

## **8. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE.**

### **8.1 Requisiti di capacità tecnica professionale – Lavori**

Vedi paragrafo 7.1.

### **8.2 Requisiti di capacità tecnica professionale – Servizi tecnici**

**g)** Aver svolto negli ultimi tre anni almeno **un servizio** di ingegneria e di architettura, relativo a lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, specificate nel Capitolato Tecnico d'appalto all'art. 2.3, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe

professionali, per un importo totale pari ad € 138.965,64 corrispondente all'importo dei servizi oggetto di affidamento.

È possibile dimostrare il possesso di tale requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al doppio richiesto nella "ID-Opere" E.10.

Per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali si fa riferimento ai servizi iniziati, ultimati e approvati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva la mancata realizzazione dei lavori ad essi relativi.

Il concorrente deve correttamente compilare il DGUE nelle parti specificate, inserendo accuratamente i dati relativi ai servizi di architettura e ingegneria precedentemente svolti di modo che la stazione appaltante possa ricavare i dati necessari a confermare la sussistenza dei requisiti di qualificazione richiesti (descrizione del servizio svolto, individuazione delle classi e categorie, specifica del committente e del soggetto che ha svolto il servizio, date di effettuazione, importo di dei lavori).

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Per i concorrenti stabiliti in altri paesi dell'Unione Europea, i servizi relativi alle "categorie/Id Opere" di lavori indicate sono da intendersi quelli equivalenti a quanto indicato nel presente Disciplinare in base alla normativa vigente dei rispettivi paesi di appartenenza.

## **9. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.**

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

### **9.1 Requisiti di idoneità professionale**

- I requisiti dell'Allegato II.12 del Codice devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Si rammenta che per i raggruppamenti temporanei di professionisti, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista.

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria,

Artigianato e Agricoltura deve essere posseduto da:

- ✓ ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ✓ da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

- I requisiti relativi all'iscrizione all'Albo e/o al possesso dei titoli di studio/professionali dei componenti della struttura minima di lavoro, sono posseduti dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati specificatamente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

## **9.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale**

- Il requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, deve essere soddisfatto dal raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE nel suo complesso. Si precisa che il raggruppamento potrà liberamente indicare le quote di esecuzione di ciascun componente entro i limiti di qualificazione posseduti dall'associato/consorziato;

- Il requisito relativo al fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, deve essere soddisfatto dal Raggruppamento nel complesso;

- Il requisito relativo all'esecuzione di almeno un servizio di ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso. In particolare, il servizio di punta relativo alla singola categoria e ID può essere posseduto da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

## **10. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.**

### **10.1 Requisiti di idoneità professionale**

- I requisiti di cui all'Allegato II.12 del Codice devono essere posseduti dal/i consorziato/i esecutore/i;
- Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

### **10.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale**

- con riferimento al requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;

- con riferimento ai requisiti relativi all'esecuzione di almeno un servizio di ingegneria e di architettura ed al servizio di punta, per i lavori i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) soddisfano in proprio i requisiti

sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate e del consorzio, mentre per i servizi i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio di cui all'articolo 66, comma 1 lett. g) del Codice ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **11. AVVALIMENTO.**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, ivi inclusi i titoli di studio e/o le abilitazioni richieste ai professionisti della struttura operativa minima.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'operatore economico non può avvalersi di più operatori ausiliari per dimostrare un singolo servizio di punta.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di

avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## **12. SUBAPPALTO.**

È ammesso il subappalto per le prestazioni oggetto del presente appalto nei limiti ed in conformità a quanto stabilito dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'affidatario deve eseguire direttamente le prestazioni relative alla progettazione al fine di preservare la qualità del servizio intellettuale proposto in sede di offerta.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## **13. GARANZIA PROVVISORIA.**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore complessivo della procedura, e precisamente di importo pari ad Euro 107.345,26. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di fideiussione e può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.inass.it/inass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1 lettere a) e g) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lettera a).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 66 comma 1 lettera g) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

#### **14. SOPRALLUOGO.**

Il sopralluogo è facoltativo ed assistito.

Il sopralluogo sarà effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo potrà essere effettuato entro il giorno **18.09.2024**, la richiesta dello stesso dovrà essere presentata entro le ore 10:00 del giorno **06.09.2024** tramite la Piattaforma alla Sezione "Chiarimenti" e dovrà riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti entro un congruo termine.

Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

## **15. CONTRIBUZIONE A FAVORE ANAC.**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad Euro 220,00 con le modalità indicate sul portale dell'Autorità.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

## **16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.**

### **16.1 Modalità e termini di presentazione dell'offerta**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

**L'offerta deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno 20.09.2024** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.



## 16.2 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 2 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- Busta B – OFFERTA TECNICA
- Busta C – OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dell'offerta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova

offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

### **16.3 Soccorso istruttorio.**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine comunicato dal RUP affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Si segnala che, avendo attivato la cosiddetta "inversione procedimentale", qualora nei confronti del concorrente collocato in prima posizione nella graduatoria dovesse rendersi necessario avviare un soccorso istruttorio,

L'eventuale suo esito infruttuoso a causa di ingiustificate omissioni da parte dello stesso concorrente, sarà ritenuto dalla Stazione Appaltante comportamento lesivo della garanzia di trasparenza e correttezza della gara. Potendo detta condotta essere strumentale a una alterazione della graduatoria in una fase in cui le offerte economiche sono già tutte note, tale ingiustificata omissione determinerà, oltre all'esclusione del concorrente stesso, anche la segnalazione all'A.N.A.C. e ad altre autorità competenti.

## **17. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.**

L'operatore economico utilizza la Piattaforma telematica "Appalti e Contratti" di Maggioli s.p.a. per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione
- 2) DGUE concorrente e progettisti;
- 3) Dichiarazione integrativa concorrente e progettisti;
- 4) eventuale procura;
- 5) garanzia provvisoria ed eventuali certificazioni per la riduzione;
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 17.5;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 17.7;
- 8) Patto di integrità concorrente e progettisti;
- 9) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.A. C.;
- 10) eventuale documentazione aggiuntiva.

### **17.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello disponibile sulla piattaforma telematica predisposto dalla Stazione Appaltante.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi

provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito aziendale e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al presente disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno dell'istanza telematica e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

## **17.2 Documento di gara Unico Europeo (DGUE)**

Il concorrente, oltre agli eventuali operatori indicati per la progettazione, compila il DGUE, aggiornato alla nuova normativa, secondo quanto di seguito indicato e tenendo conto di quanto previsto dalle *“Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”* di cui al comunicato del MIT del 30 giugno 2023.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella Parte II, sez. B – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, di cui all'art. 94, comma 3, del D. Lgs. 36/2023. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, occorre indicare gli amministratori della stessa.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e l'oggetto dell'avvalimento.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le parti dell'appalto che intende subappaltare.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal par. 7 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alla *sezione D – Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore*, devono essere indicate, tra l'altro, le informazioni relative alle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1, lett. c) e h), all'art. 94, comma 2, all'art. 94, comma 5, lett. a) e b) del D. Lgs. 36/2023.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti compilando quanto segue:

A) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al presente Disciplinare per i professionisti e per le imprese di costruzione;

B) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico finanziaria di cui al presente disciplinare per i professionisti – Per le imprese di costruzione basta l'indicazione della SOA;

C) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al presente Disciplinare per i professionisti. Per le imprese di costruzione basta l'indicazione della SOA.

N.B.: avuto riguardo ai previsti requisiti per la progettazione, l'operatore economico dovrà riportare all'interno del DGUE, nella pertinente Parte IV lettera C, due servizi prestati, indicando per ciascuno di essi il destinatario, la data di conferimento dell'incarico e la data di ultimazione del servizio, la descrizione del servizio, l'importo dei lavori e/o del valore dell'opera in base a quanto specificamente richiesto al citato par. 11.2, con riferimento alla classi e categorie d'opera di cui al decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 relative all'appalto in oggetto.

C1) la sezione C1 per dichiarare il possesso del requisito relativo all'attestazione SOA posseduta dall'operatore economico.

Parte VI – Dichiarazioni ulteriori del Disciplinare di gara

Il concorrente rende tutte le dichiarazioni ulteriori richieste dal presente Disciplinare, mediante compilazione delle parti pertinenti.

Parte VII – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale, dai seguenti soggetti:

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- operatori indicati per la progettazione.

### 17.3 Dichiarazione integrativa concorrenti e /progettisti

Ciascun concorrente, oltre agli eventuali operatori indicati per la progettazione, dovranno rendere una dichiarazione integrativa, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 dal Legale rappresentante dell'operatore ovvero da un procuratore speciale, (allegando, in tale ipotesi, la copia conforme all'originale della procura), con la quale il concorrente dichiara:

- ✓ i **dati identificativi** di tutti i soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del codice (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica rivestita di ciascun soggetto) oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi soggetti possono essere ricavati in modo completo ed aggiornato alla data della domanda di partecipazione.

Al riguardo si precisa che rientrano nei soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del D.lgs. 36/2023:

il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

il socio amministratore o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;

i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

il direttore tecnico o del socio unico;

l'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti;

gli amministratori del socio persona giuridica.

- ✓ (per i professionisti associati)  
dati identificativi e requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 34 e all'Allegato II.12 del Codice con riferimento a tutti i professionisti associati;
- ✓ (per le società di ingegneria)  
il titolo di studio, la data di abilitazione e gli estremi di iscrizione all'albo del direttore tecnico, nonché l'organigramma aggiornato di cui all'art. 36 dell'allegato II.12 del d.lgs. 36/2023, mediante allegazione

dello stesso;

✓ (per le società di professionisti)

gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci, nonché l'organigramma aggiornato di cui all'art. 35 dell'allegato II.12 del d.lgs. 36/2023, mediante allegazione dello stesso;

✓ (per i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri stati membri)

i dati identificativi di ciascun prestatore di servizio e le relative iscrizioni agli albi di riferimento;

✓ (per gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura)

i dati identificativi di ciascun soggetto abilitato; nonché l'organigramma aggiornato di cui all'art. 37 dell'allegato II.12 del d.lgs. 36/2023, mediante allegazione dello stesso.

#### **17.4 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### **17.5 Documentazione in caso di avvalimento.**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) la dichiarazione di avvalimento;

2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

#### **17.6 Documentazione del Progettista indicato.**

Il progettista *indicato* dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale richiesti nel presente Disciplinare.

Il progettista *indicato* dovrà produrre, debitamente compilati e sottoscritti, i seguenti documenti:

il D.G.U.E;

la "Dichiarazione integrativa dei singoli operatori economici/progettisti";



Patto di Integrità.

## **17.7 Documentazione ulteriore per i soggetti associati**

### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete. -
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 27

### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo**

comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito: - copia del contratto di rete - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo: - copia del contratto di rete - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### 18. OFFERTA TECNICA.

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta tecnica deve essere predisposta sotto forma di Relazione unica, firmata secondo le modalità previste al precedente punto 17.1 ed essere suddivisa nei seguenti paragrafi e sottoparagrafi, in conformità alla griglia di valutazione di cui al successivo articolo n. 20.1 del presente disciplinare.

RELAZIONE UNICA	
Nome paragrafo	Nome sottoparagrafi
A) Requisiti per la progettazione.	- Subcriterio n. 1 - Subcriterio n. 2 - Subcriterio n. 3
B) Valutazione delle relazioni sui materiali.	- Subcriterio n. 4 - Subcriterio n. 5 - Subcriterio n. 6
C) Struttura dell'Impresa e organizzazione delle attività.	- Subcriterio n. 7 - Subcriterio n. 8 - Subcriterio n. 9 - Subcriterio n. 10
D) Pregio tecnico e caratteristiche funzionali.	- Subcriterio n. 11 - Subcriterio n. 12 - Subcriterio n. 13

E) Razionalizzazione del layout, percorsi, e caratteristiche specifiche degli impianti.	- Subcriterio n. 14 - Subcriterio n. 15 - Subcriterio n. 16 - Subcriterio n. 17 - Subcriterio n. 18
---	---

Per ciascun sottoparagrafo l'operatore partecipante dovrà relazionare in conformità ai contenuti richiesti nella richiamata **griglia** di valutazione.

Si precisa che i concorrenti dovranno allegare i documenti richiamati nei singoli subcriteri di cui alla suddetta griglia di valutazione e, in particolare, relativamente al sottoparagrafo "Subcriterio n. 12", l'operatore dovrà allegare:

1. le schede tecniche dei prodotti offerti;

2. dichiarazione, predisposta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevolmente a quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR, rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, attestante la rispondenza delle caratteristiche possedute dai beni offerti rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato speciale di appalto.

**La relazione deve essere prodotta in formato .pdf, per un massimo di n. 20 facciate, allegati e/o disegni esclusi, con carattere Arial, interlinea singola, margini – superiore, inferiore, sinistro, destro – 1 centimetro e sottoscritta con firma digitale.**

Nel caso di relazioni di dimensioni superiori rispetto a quelle sopra prescritte, la Commissione non valuterà il contenuto della parte eccedente delle stesse.

**N.B.**

Ogni miglioria progettuale proposta sarà a totale carico dell'aggiudicatario esecutore dell'appalto, ossia ogni miglioria proposta sarà a costo zero per la Stazione Appaltante.

La proposta progettuale nel suo complesso dovrà contenere quanto necessario ad una adeguata valutazione della stessa sotto il profilo tecnico.

L'impresa aggiudicataria risponderà degli oneri conseguenti ad eventuali carenze delle integrazioni proposte con l'offerta.

**N.B.**

Nel caso in cui l'offerta venga presentata da Soggetti non ancora costituiti (R.T.I., consorzi, aderenti al contratto di rete, GEIE), gli elaborati di cui all'offerta migliorativa dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento.

## **19. OFFERTA ECONOMICA.**

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le seguenti

modalità.

L'offerta economica è sottoscritta secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione di cui al par. 17.1.

Il concorrente dovrà produrre obbligatoriamente, pena l'esclusione, il Modulo di Offerta Economica generato dalla piattaforma telematica dopo l'inserimento dei dati, indicando l'importo offerto.

Il concorrente, inoltre, dovrà produrre il dettaglio dei costi dell'offerta economica, come da specifica modulistica allegata.

In particolare, l'Offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

**1. Importo offerto al netto di Iva.**

**2. Gli oneri aziendali della sicurezza,** già computati nell'importo complessivo offerto, afferenti alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione all'appalto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.

*N.B.* La Stazione Appaltante ha quantificato i costi della sicurezza relativamente ai lavori; ciò che invece viene richiesto al concorrente in seno all'offerta economica è la quantificazione delle somme che lo stesso è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall'attività di impresa, il cui importo deve essere diverso da € 0, a pena di esclusione, e risultare – in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta, secondo quanto previsto dall'art. 110 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 36/2023, commisurato all'entità e alle caratteristiche dell'appalto (ossia costituisce una quota dei costi complessivamente sostenuti dal concorrente in materia di sicurezza).

Si precisa che il costo degli oneri aziendali della sicurezza richiesto all'operatore economico in sede di offerta si riferisce esclusivamente all'aliquota di esecuzione dei lavori, in quanto per il servizio di progettazione, essendo di natura intellettuale, non sussiste l'obbligo di indicazione.

**3. La stima dei costi della manodopera.** Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera indicati nel presente Disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazione per la manodopera.

Si precisa inoltre:

- i valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello più conveniente per la Stazione Appaltante;
- i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;
- sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso. Saranno pertanto escluse le offerte cui corrisponda un valore complessivo uguale o superiore a quello posto a base d'asta;
- i decimali ammessi dopo la virgola sono pari a n. 2.

L'Offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal presente BANDO/Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.

Nella Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento. L'offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La

Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

## **20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.**

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nella tabella sottostante e di seguito descritti.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
<b>Offerta tecnica</b>	<b>PUNTI 70</b>
<b>Offerta economica</b>	<b>PUNTI 30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

Il **punteggio complessivo finale** dell'offerta presentata dal concorrente *i* – esimo sarà pertanto ottenuto sommando il punteggio attribuito all'offerta tecnica con il punteggio attribuito all'offerta economica:

$$P_i = PTF_i + PEF_i$$

Dove:

**PTFi = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica**

**PEFi = punteggio attribuito all'offerta economica**

### **20.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica**

Alla qualità dell'offerta saranno attribuiti fino ad un massimo di 70 punti ripartiti secondo i requisiti, criteri e sub-criteri specificati nella seguente griglia di valutazione:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE				
Criterio		Pertinenza del Criterio	Peso Totale Associato	
CV_A		<b>Requisiti per la progettazione.</b>	10	
CV_B		Valutazione delle relazioni sui materiali.	12	
CV_C		Struttura dell'Impresa e organizzazione delle attività.	6	
CV_D		Pregio tecnico e caratteristiche funzionali.	16	
CV_E		Razionalizzazione del layout, percorsi, e caratteristiche specifiche degli impianti.	26	
<b>Somma punteggio dei criteri di valutazione</b>			<b>70</b>	
CV_A: subcriteri	Numero del Subcriterio	Requisiti per la progettazione.	Metodo di assegnazione punti	Peso max del subcriterio
CV_A	1	Saranno valutati i CV dei progettisti. Specificatamente saranno valutate la comprovata esperienza in progettazioni di opere edili, strutturali e impiantistiche, analoghe e pertinenti con i lavori da progettare oggetto delle prestazioni in gara, anche con riferimento all'analogia in termini di dimensioni dell'intervento e dei contenuti tecnici.	Discrezionale	4
CV_A	2	Relazionamento sulla metodologica delle modalità di svolgimento del servizio e descrizione delle procedure operative per la fase di progettazione.	Discrezionale	4
CV_A	3	Emissione di un diagramma di Gant ai fini della dimostrazione del rispetto dei tempi di esecuzione dell'opera.	Discrezionale	2
<b>Peso Criterio CV_A</b>			<b>10</b>	
CV_B: subcriteri	Numero del Subcriterio	Valutazione delle relazioni sui materiali.	Metodo di assegnazione punti	Peso max del subcriterio
CV_B	4	Lavorazioni Edili: sarà valutato quanto relazionato sui materiali proposti dal punto di vista della rispondenza alle norme di riferimento e della qualità dei materiali impiegati per la realizzazione delle opere.	Discrezionale	4
CV_B	5	Impianto Idrico: sarà valutato quanto relazionato sui materiali proposti dal punto di vista della rispondenza alle norme di riferimento e della qualità dei materiali impiegati per la realizzazione delle opere.	Discrezionale	4
CV_B	6	Impianto Antincendio: sarà valutato quanto relazionato sui materiali proposti dal punto di vista della rispondenza alle norme di riferimento e della qualità dei materiali impiegati per la realizzazione delle opere.	Discrezionale	4
<b>Peso Criterio CV_B</b>			<b>12</b>	
CV_C: subcriteri	Numero del Subcriterio	Struttura dell'Impresa e organizzazione delle attività.	Metodo di assegnazione punti	Peso max del subcriterio
CV_C	7	Dimostrazione validità della Struttura dell'Impresa, attraverso certificazioni rilasciate da organismi terzi, ad esempio: documenti e attestati dell'organico, delle macchine e dei mezzi, del patrimonio di competenze e delle conoscenze e abilità sviluppate nel corso degli anni durante lo svolgimento della propria attività lavorativa (know-how).	Discrezionale	2
CV_C	8	Saranno valutate tutte le qualifiche, i titoli ed esperienze professionali, maturate nel settore oggetto dell'appalto, dal Direttore Tecnico e dallo Staff di direzione tecnica facente parte del personale a disposizione.	Discrezionale	2
CV_C	9	Organizzazione logistica dell'area dell'intervento finalizzata all'ottimizzazione della gestione dei flussi di cantiere e al controllo delle interferenze con le attività dell'intero ospedale. Produzione di un layout di cantiere e indicazione delle procedure volte a limitare le interferenze intrinseche ed estrinseche con le attività sanitarie (viabilità, fruizione degli edifici adiacenti ecc.) durante lo svolgimento dei lavori.	Discrezionale	1
CV_C	10	Metodologie adottate a garanzia della sicurezza e la salute dei lavoratori e degli eventuali utenti delle aree su cui si eseguono i lavori.	Discrezionale	1
<b>Peso Criterio CV_C</b>			<b>6</b>	

CV_D: subcriteri	Numero del Subcriterio	Pregio tecnico e caratteristiche funzionali.	Metodo di assegnazione punti	Peso max del subcriterio
CV_D	11	Proposte migliorative che coerentemente con l'oggetto dell'appalto e con la documentazione tecnica presentata, senza aggravii economici per la Stazione Appaltante, possano rendere gli ambienti più funzionali e confortevoli. Tra l'altro, tali proposte potranno anche vertere su aspetti estetici come l'offerta di ulteriori installazioni rispetto a quanto previsto da CSA. Ad esempio: serigrafie, pareti retroilluminate con motivi disegnati e/o multicolore, etc., i cui temi possano anche essere coerenti con la destinazione d'uso degli ambienti.	Discrezionale	6
CV_D	12	Relativamente alla Fornitura apparecchiature, verrà valutato quanto relazionato in merito alle caratteristiche delle apparecchiature elettromedicali, migliorative rispetto a quelle minime riportate nel CSA, nonché la dotazione di accessori, in quantità superiore rispetto a quella minima e/o che meglio si adattino a rispondere alle esigenze cliniche, sulla scorta delle schede tecniche dei prodotti offerti	Discrezionale	7
CV_D	13	Soluzioni progettuali ed esecutive che consentano il rispetto dei criteri DNSH e dei Criteri Ambientali Minimi.	Discrezionale	3
		<b>Peso Criterio CV_D</b>		<b>16</b>
CV_E: Subcriteri	Numero del Subcriterio	Razionalizzazione del layout, percorsi, e caratteristiche specifiche degli impianti.	Metodo di assegnazione punti	Peso max del subcriterio
CV_E	14	Progettazione e organizzazione degli spazi. Saranno valutate positivamente soluzioni attuative che, ferma restando l'area di intervento definitiva, propongano un layout che risponda al meglio a una razionalizzazione degli spazi, relativamente a un adeguato dimensionamento dei locali e alla loro rispondenza alle prescrizioni normative.	Discrezionale	6
CV_E	15	Impianto termomeccanico. Completezza della dotazione ed efficacia delle soluzioni proposte. Saranno valutate positivamente soluzioni di ridondanza e di garanzia di continuità di servizio a seguito di eventuali guasti nonché la possibilità di gestione remota degli impianti, sia in condizioni normali che in emergenza nonché la qualità dei materiali impiegati. Al riguardo sarà analizzata la relazione presentata.	Discrezionale	7
CV_E	16	Dotazione del sistema di monitoraggio in continua delle condizioni microclimatiche, indipendente per ciascuna sala, con una UTA dedicata a una sala e con gli annessi adeguamenti impiantistici necessari.	Discrezionale	2
CV_E	17	Impianto Elettrico. Saranno valutate positivamente le soluzioni di ridondanza e di garanzia di continuità di servizio a seguito di eventuali guasti nonché la possibilità di gestione remota degli impianti, sia in condizioni normali che in emergenza, nonché le soluzioni progettuali per l'eventuale implementazione dell'impianto fotovoltaico con annesse stazioni di ricarica. Al riguardo sarà analizzata la relazione presentata.	Discrezionale	7
CV_E	18	Soluzioni finalizzate al minor costo manutentivo, con predisposizione di piani di manutenzione preventiva sugli impianti.	Discrezionale	4
		<b>Peso del Criterio CV_E</b>		<b>26</b>

## 20.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

L'attribuzione del punteggio tecnico avverrà secondo il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dei criteri "qualitativi". Per ciascuno dei subcriteri in argomento, è attribuito un coefficiente discrezionale, variabile tra 0 e 1, secondo la seguente griglia di conversione:

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VOTO
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.	0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel Disciplinare; carenza di contenuti tecnici analitici.	0.1
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0.2
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0.3
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0.4
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	0.5
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0.6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.7
PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.8
OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel Disciplinare anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0.9
ECCELLENTE	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	1

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari, in relazione al subcriterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

### 20.3 Attribuzione punteggio tecnico

Attraverso l'utilizzo dei coefficienti medi, di cui al precedente paragrafo, verranno calcolati i punteggi attribuiti ai criteri CV\_A, CV\_B, CV\_C, CV\_D e CV\_E, dell'i-esimo Operatore Economico partecipante, applicando la seguente formula generale:



$$PCV_{Mi} = \sum_{j=a}^b (W_j * V_{ij})$$

Dove:

- $PCV_{Mi}$ : punteggio tecnico relativo al criterio M-esimo della Ditta i-esima;
- j: numero progressivo del sub-criterio del criterio M-esimo, compreso tra “a”, numero progressivo del primo sub-criterio, e “b”, numero progressivo dell’ultimo subcriterio;
- $W_j$ : peso massimo del subcriterio j-esimo;
- $V_{ij}$ : coefficiente medio attribuito dai Commissari, in relazione alla Ditta i-esima e al subcriterio j-esimo.

I punteggi attribuiti a criteri  $CV_{Mi}$  dovranno essere riparametrati rispetto ai rispettivi pesi massimi previsti in griglia dalla Stazione Appaltante. Successivamente si procederà al calcolo definitivo dei punteggi tecnici applicando la somma dei punteggi, riparametrati, attribuiti ai criteri della griglia di valutazione:

$$PTFi = (Pr_{cva} + Pr_{cvb} + Pr_{cvc} + Pr_{cvd} + Pr_{cve});$$

Dove:

- $Pr_{cv_}$ : punteggio tecnico riparametrato relativo al criterio M-esimo della Ditta i-esima;

#### 20.4 Criteri di valutazione offerta economica.

A ciascuna offerta economica presentata sarà assegnato il punteggio determinato sulla base del prezzo offerto da ciascun concorrente rispetto all’importo posto a base di gara.

Non saranno ammesse offerte che prevedano un importo pari o superiore all’importo posto a base di gara.

Si precisa che gli importi dei prezzi offerti (espressi in Euro) all’interno della scheda di offerta economica dovranno riportare un numero di decimali non superiori a due senza arrotondamento in osservanza di quanto previsto dal sistema monetario vigente.

Relativamente al Punteggio Economico Finale relativo all’offerta (PEFi) verrà attribuito un punteggio nella misura massima di 30 punti assegnati attraverso la seguente formula:

$$PEFi = 30 * R_{min} / R_i \text{ dove:}$$

- $R_i$  = valore offerto dal concorrente ‘a’
- $R_{min}$  = valore dell’offerta più conveniente

#### 20.5 Avvertenze generali.

La Stazione Appaltante si riserva:

- la facoltà, prevista dall’art. 95 comma 12 del Codice Appalti, di decidere di non procedere all’aggiudicazione della gara, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
- la facoltà di procedere con l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- in caso di offerte uguali si procederà ai sensi art. 77 del R.D. n. 827/24. Pertanto, la commissione di gara, in seduta pubblica, procede all’esperimento di un tentativo di migioria delle offerte tra i concorrenti che hanno

presentato le offerte uguali. Si precisa che non occorre la presenza di tutti i concorrenti classificatisi in parità per procedere all'perimento migliorativo, atteso che l'art. 77 del R.D. n. 827/24 inibisce tale procedura solo "ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta". Qualora non siano state formulate offerte migliorative ovvero, ove queste ultime siano risultate di pari importo tra loro, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio tra le offerte uguali;

- in caso di discordanza tra il prezzo offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante, in applicazione del disposto dell'art.72 R.D. 23 maggio 1924 n.827.

## **21. COMMISSIONE GIUDICATRICE.**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice e/o dell'eventuale struttura di supporto ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

## **22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA ED INVERSIONE PROCEDIMENTALE.**

La Stazione Appaltante, per la presente gara, si avvale della facoltà prevista all'art. 107 comma 3 del Codice e, pertanto, procede prima alla valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche, e successivamente all'esame della documentazione amministrativa.

La prima sessione pubblica di gara avrà luogo il giorno indicato nel presente disciplinare, ovvero con apposita comunicazione nel portale della procedura.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

## **23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai

concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara. La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare e nel capitolato speciale d'appalto.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico complessivo.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20, i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

#### **24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.**

Il RUP, con l'ausilio della commissione giudicatrice e/o dell'eventuale struttura di supporto, procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario.

E' sottoposto alla verifica della documentazione amministrativa il concorrente risultato primo in graduatoria, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

In ogni caso, si procederà sempre alla valutazione della documentazione amministrativa dell'operatore

economico che, anche a seguito di scorrimento della graduatoria, risulterà aggiudicatario.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art 110 del Codice.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi del supporto della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare

sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

## **27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **28. CODICE DI COMPORTAMENTO.**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

### **29. ACCESSO AGLI ATTI.**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

### **30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Catania.

### **31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Messina, 14.03.2024

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(Ing. Annarita Ruttone)

